UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E ARCHITETTURA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PARMA

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

ANNO 2018

LEZIONE IV

- Fondamenti di legislazione dei lavori pubblici con riferimento alle leggi fondamentali, al regolamento e al capitolato generale con esempi.

QUADRO NORMATIVO

Le principali leggi (e regolamenti) che disciplinavano fino al 1994 la condotta di opere pubbliche erano:

1. L. 20/03/1865 n. 2248 (Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche)
2. R.D. 25/05/1895 n. 350 (Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato)
3. D.M. 29/05/1895 (Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato)

QUADRO NORMATIVO

Normativa vigente fino al 2006:

1. L. 11/02/1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici, “Legge Merloni”)
2. L. 02/06/1995 n. 216 (“Merloni bis”)
3. L. 18/11/1998 n. 415 (“Merloni ter”)
4. D.P.R. 21/12/1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) *in vigore fino all’08 giugno 2011 e abrogato dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010*
5. Guida al nuovo regolamento (Sintesi dell’Ufficio Studi e Legislazione del MLLPP)

QUADRO NORMATIVO

Normativa vigente al 18 aprile 2016 :

1. D. Lgs. n. 163/2006 ("Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE")
2. D.Lgs. n. 6/2007 ("Primo correttivo al Codice dei Contratti")
3. D.Lgs. n. 113/2007 ("Secondo correttivo al Codice dei Contratti")
4. D.Lgs. n. 152/2008 ("Terzo correttivo al Codice dei Contratti")
5. D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) *in vigore dal 09 giugno 2011*
6. D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice degli Appalti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE") *in vigore dal 19 aprile 2016*

QUADRO NORMATIVO

Il D.Lgs. n.163 12.04.2006 «Codice dei Contratti», in vigore dal Luglio del 2006, abroga la normativa previgente (fatta eccezione per il D.P.R. n. 554/99 per le sole parti non in contrasto con il Codice fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento. Il D.P.R. n. 207/2010 abroga completamente il previgente Regolamento)

Rispetto alla legge Merloni, che superava di poco i 35 articoli, il suddetto Decreto conta 257 articoli e 22 Allegati.

Il Codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere (art. 1)

CODICE DEI CONTRATTI

E' suddiviso in 5 Parti:

PARTE I: Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice

PARTE II: Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari

PARTE III: Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali

PARTE IV: Contenzioso

PARTE V: Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni

CODICE APPALTI 2016

- Il D.Lgs. n.50 18.04.2016 «Codice Appalti», in vigore dal 19 aprile del 2016, abroga la normativa previgente (fatta eccezione per il D.P.R. n. 207/2010 per le sole parti non in contrasto)
- Rispetto AL CODICE CONTRATTI, che aveva 257 articoli e 22 Allegati, il suddetto Decreto conta 220 articoli e 25 Allegati.
- Il nuovo Codice appalti, secondo il Governo è una disciplina auto applicativa: non prevede, a differenza del passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma solo l'emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, su proposta dell'Anac da approvare con decreto ministeriale

CODICE APPALTI 2016

E' suddiviso in 6 Parti:

PARTE I : ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni

PARTE II: contratti di appalto per lavori servizi e forniture

PARTE III: contratti di concessione

PARTE IV: partenariato pubblico privato e contraente generale

PARTE V: infrastrutture e insediamenti prioritari

PARTE VI: disposizioni finali e transitorie

CODICE DEI CONTRATTI

NOVITA': Acquisisce centralità il principio di libera concorrenza. Inoltre il principio di economicità può essere subordinato ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute, dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile (art. 2)

Art. 5.5: Il regolamento detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice in quanto a: programmazione LL.PP., rapporti tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, competenze del RUP, progettazione, forme di pubblicità, certificazioni di qualità, affidamento dei contratti, direzione lavori, esame delle varianti, penali, modalità di corresponsione dei compensi, collaudo, tenuta documenti contabili...

D.P.R. n. 207/2010 REGOLAMENTO

Entrata in vigore: 09 giugno 2011

- Si pone in linea con quanto previsto e definito nel Codice;
- Riordina e ricomprende gran parte della normativa relativa ai Lavori Pubblici;
- Conferma quelle norme del primo Regolamento sui Lavori Pubblici (1895) relative all'esecuzione e alla contabilità dei lavori che, in oltre un secolo, hanno dato buona prova sul campo e sono diventate parte della cultura dei tecnici e dei professionisti.

D.P.R. n. 207/2010
REGOLAMENTO

Novità:

- Qualificazione delle imprese;
- Semplificazione dei requisiti per partecipare alle gare di progettazione;
- Obbligatorietà della verifica dei progetti prima della loro validazione;
- Possibilità di affidare la validazione a soggetti esterni alle stazioni appaltanti, nel caso di carenza di organico interno alla stazione appaltante;
- Istituzione del Responsabile del Procedimento anche in caso di servizi e forniture;
- Misure sanzionatorie per SOA e imprese.

D.P.R. n. 207/2010 REGOLAMENTO

E' suddiviso in 7 Parti:

PARTE I: Disposizioni comuni

PARTE II: Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

PARTE III: Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari

PARTE IV: Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari

PARTE V: Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali

PARTE VI: Contratti eseguiti all'estero

PARTE VII: Disposizioni transitorie e abrogazioni

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 apporta numerose modifiche al Codice degli appalti pubblici e delle concessioni (d.lgs 18 aprile 2016, n. 50), che viene ora ridenominato Codice dei contratti pubblici.

LE FIGURE CHE PARTECIPANO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI SONO:

- Stazione appaltante (Responsabile del Procedimento);
- Progettista – Direttore Lavori – Coordinatori della sicurezza (se necessari)
- Impresa
- Collaudatore

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE I

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

(art. 6 del Codice modificato da L. 114/2014):

E' istituita a Roma (con art. 4 Legge 11.02.94 n. 109), al fine di garantire i principi che regolano l'attività amministrativa in materia di opere pubbliche l'Autorità per la vigilanza.

Con la Legge 114/2014 l'Autorità è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dall'entrata in vigore della legge

I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sono trasferiti **all'Autorità nazionale anticorruzione ANAC**

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE I

FUNZIONI DELL'AUTORITA' (ora ANAC)

1)Osservanza della disciplina legislativa e regolamentare;

2)Vigilanza sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;

3)Assicurazione dell'economicità di esecuzione delle opere;

4)Accertamento che non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

5)Predisposizione per Governo e Parlamento di una relazione annuale;

6)Formulazione di proposte di revisioni alla legislazione che disciplina i contratti;

7)Sovrintendenza all'attività dell'Osservatorio dei LL.PP.;

8)Esercizio di potere sanzionatorio;

9)Vigilanza sul sistema di qualificazione.

CODICE APPALTI 2016

- L'Anac diventa un elemento fondamentale per il nuovo sistema degli appalti pubblici: il nuovo Codice le attribuisce moltissimi nuovi poteri e le conferma quelli vecchi.
- In generale, l'Anac è un organo di indirizzo, supervisione e controllo e deve elaborare le famose linee guida generali e di settore.
- L'Autorità anticorruzione, in particolare, è chiamata ad adottare anche atti di indirizzo quali:
- bandi-tipo
- contratti-tipo
- altri strumenti di regolamentazione flessibile
- Ha anche altri poteri strategici, come quello di verifica delle varianti, per controllare possibili distorsioni e abusi.
- Tra le novità spicca la gestione di tutte le banche dati pubbliche del settore, con l'esclusione dell'Avcpass, che passa al ministero delle Infrastrutture.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE I

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA:

L'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 7 del Codice): con una Sezione Centrale e Sezioni Regionali

1. Raccoglie ed elabora dati concernenti i LLPP;
2. Determina *annualmente costi standardizzati*;
3. Pubblica annualmente per estremi i programmi triennali;
4. Garantisce l'accesso generalizzato ai dati raccolti;
5. Adempie agli oneri di pubblicità richiesti dall'Autorità;
6. Favorisce la formazione di archivi di settore.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE I

ORGANI DEL PROCEDIMENTO: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art. 10; art. 9 DPR 207/2010)

Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento

Egli formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce dati e informazioni:

1. Nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
2. Nelle fasi di affidamento, elaborazione ed approvazione del progetto;
3. Nelle procedure di scelta del contraente;
4. Nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE I

ALTRE FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

1. Promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari;
2. Verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi;
3. Redige il documento preliminare alla progettazione;
4. Motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
5. Coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
6. Promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
7. Adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE I

8. Effettua, prima dell'approvazione del progetto, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie;
9. Svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi;
10. Svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
11. Raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
12. Accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
13. Trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
14. Irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

PROGRAMMAZIONE

(art. 128 Codice – art. 13 DPR 207/2010)

La programmazione dei LLPP in seno alle amministrazioni (o altri soggetti ex art. 2, comma 2 L. 109/94) si basa sul programma triennale, per lavori di singolo importo superiore a 100.000€):

- Viene redatto ogni anno e prevede un aggiornamento annuale;
- Indica per tipologia e categoria di intervento, la finalità, i risultati attesi, le priorità le localizzazione e le problematiche di ogni singolo intervento, secondo un ordine di priorità che deve essere rispettato nell'attuazione dei lavori;
- Viene deliberato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale;
- Viene redatto contestualmente al programma anche l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

PROGETTAZIONE: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

A cura del responsabile unico del procedimento vengono redatti:

1. Il documento preliminare (art. 93 del Codice): contiene ogni informazione, indicazione o atto necessari alla redazione del progetto (situazione iniziale, obbiettivi generali, esigenze e bisogni, regole e norme da rispettare, funzioni dell'intervento, requisiti tecnici, fasi e livelli della progettazione etc...)

2. Il quadro economico: indica (con precisione rapportata al livello di progettazione) l'articolazione del costo complessivo dell'intervento (somme a disposizione della stazione appaltante, lavori a corpo, a misura, in economia, spese per consulenza, pubblicità, accertamenti, IVA e imposte...)

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

PROGETTAZIONE (art. 93)

LA PROGETTAZIONE SI ARTICOLA IN TRE LIVELLI:

1. PROGETTO PRELIMINARE
   (art. 17 DPR 207/2010)
2. PROGETTO DEFINITIVO
   (art. 24 DPR 207/2010)
3. PROGETTO ESECUTIVO
   (art. 33 DPR 207/2010)

Lo scopo dell'articolazione della progettazione in tre livelli è quello di garantire la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, di garantire la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali.

CODICE DEGLI APPALTI 2016

PARTE I

PROGETTAZIONE (art. 23)

LA PROGETTAZIONE SI ARTICOLA IN TRE LIVELLI:

1. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
2. PROGETTO DEFINITIVO
3. PROGETTO ESECUTIVO

La progettazione è intesa ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

PROGETTO PRELIMINARE

Stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione:

ELABORATI:

1. Relazione illustrativa;
2. Relazione tecnica;
3. Studio di prefattibilità ambientale;
4. Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
5. Planimetria generale e elaborati grafici;
6. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
7. Calcolo sommario della spesa;
8. Capitolato speciale prestazionale (solo nel caso di progetto posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici);
9. Quadro economico di progetto;
10. Piano particellare preliminare.

CODICE APPALTI 2016

PARTE I

PROGETTAZIONE (art. 23)

- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 (finalità della progettazione), nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa

CODICE APPALTI 2016

PARTE I

PROGETTAZIONE (art. 23)

- Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.(REGOLAMENTO)

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. lgs 56/2017

- Tra le modifiche che riguardano la fase della pianificazione, programmazione e progettazione degli appalti viene previsto che le amministrazioni aggiudicatrici ai fini dell'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici approvino preventivamente, laddove previsto, il **documento di fattibilità delle alternative progettuali (art. 21).**
- Numerose novità riguardano l'articolo 23, relativo ai livelli di programmazione per lavori e servizi. Ai fini della programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il **progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione:**
- nella prima fase il progettista individua le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, predisponendo il documento di fattibilità delle alternative progettuali; nella seconda fase il progettista sviluppa tutte le indagini e gli studi necessari per la realizzazione dell'opera.
- Il decreto correttivo inoltre amplia le indagini propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità, includendo le indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche e urbanistiche.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

PROGETTO DEFINITIVO

Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, individuando compiutamente i lavori da realizzare

ELABORATI:

1. Relazione generale
2. Relazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica
3. Relazioni tecniche specialistiche
4. Rilievi plano-altimetrici e studio di inserimento urbanistico
5. Elaborati grafici
6. Studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti normative) ovvero studio di fattibilità ambientale
7. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

8. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
9. Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
10. Piano particellare di esproprio
11. Computo metrico estimativo
12. Aggiornamento documento contenente le prime indicazioni per la stesure dei piani di sicurezza
13. Quadro economico con costi della sicurezza

Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'art. 53.2.b del Codice, in sostituzione del disciplinare, il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto, nonché del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

PROGETTO ESECUTIVO

Costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, e pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.

ELABORATI:

1. Relazione generale
2. Relazioni specialistiche
3. Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
4. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. Piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quadro di incidenza della manodopera;

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

7. Computo metrico estimativo e quadro economico;
8. Cronoprogramma;
9. Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
10. Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
11. Piano particellare di esproprio.

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali

Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della permesso di costruire o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove prevista.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

La circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 4536 del 30.10.2012 pone in rilievo la possibilità per gli enti di procedere all'affidamento diretto, in via discrezionale dal RUP, per le prestazioni professionali d'importo stimato inferiore a € 40.000, esclusa IVA, purché tali prestazioni siano ricomprese, in un apposito regolamento interno, fra i servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art.125, comma 10 del Codice.

In tutti gli affidamenti l'affidatario non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per indagini specialistiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e relative relazioni specialistiche.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

LIMITI ED ESCLUSIONI

- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di una associazione temporanea
- Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo
- La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti
- Requisiti delle società di ingegneria: si veda art. 254 D.P.R. 207/2010
- Requisiti delle società professionali: art. 255 D.P.R. 207/2010

CODICE DEGLI APPALTI 2016

- Le norme sugli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria erano regolate all'interno del vecchio Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006) dall'art. 90 *Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*.
- Il nuovo Codice (D.Lgs. n. 50/2016) affronta il problema nei due articoli:
- Art. 24 - *Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*
- Art. 46 - *Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*

CODICE APPALTI 2016

Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

- L'art. 24 definisce i soggetti che possono espletare i nuovi livelli di progettazione previsti dalla normativa:
- gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- gli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura previsti all'art. 46 del nuovo Codice, i cui requisiti saranno definiti entro il 18 luglio 2016 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

CODICE APPALTI 2016

Progettazione interna

- Nel caso di progetti redatti da progettisti interni alle pubbliche amministrazioni, questi devono essere firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
- **Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione**.
- Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

CODICE APPALTI 2016

- **Progettazione esterna**
- Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
  a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economicofinanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
  b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
  c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
  d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
  e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
  f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura.
- Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

CODICE APPALTI 2016

Requisiti per la partecipazione alle gare

- Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

CODICE APPALTI 2016

- **Art. 157 Altri incarichi di progettazione e connessi**

- Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 (livelli di progettazione) nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

CODICE APPALTI 2016

- Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61;

CODICE APPALTI 2016

- Il Consiglio dei ministri del 13 aprile 2017 ha approvato il **dlgs correttivo del nuovo Codice appalti** relativo a lavori, servizi e forniture introducendo l'**obbligatorietà dell'uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara** (al momento quelli in vigore sono quelli stabiliti dal il DM del 17/06/16).

- Si ribadisce ulteriormente il concetto che **"***Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.*

CODICE APPALTI 2016

Soglie di rilevanza comunitaria (art. 35)

- Le disposizioni del nuovo Codice appalti si applicano ai contratti pubblici il cui importo al netto dell'Iva è pari o superiore alle soglie seguenti:
- euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali [...]
- euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali [...]
- euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

CODICE APPALTI 2016

Modalità di appalto in base agli importi

- Le stazioni appaltanti procederanno all'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia secondo le seguenti modalità:
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta
- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici (ove esistenti) individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno 10 imprese (ove esistenti), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie

CODICE APPALTI 2016

Offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del minor prezzo

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro
- Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
- per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
- per i servizi e le forniture di importo sotto soglia, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
- Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione in base al criterio del prezzo devono dare adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

CODICE APPALTI 2016

Ulteriori novità introdotte dal nuovo Decreto:

Addio all'appalto integrato

- Se non diversamente previsto dal Codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e, nel contempo, dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.
- Pertanto scompare l'appalto integrato (affidamento di progettazione ed esecuzione di lavori). Le uniche eccezioni sono previste in materia di contraente generale e di partenariato pubblico privato.

CODICE APPALTI 2016

- Il Consiglio dei ministri del 13 aprile 2017 ha approvato il **dlgs correttivo del nuovo Codice appalti** relativo a lavori, servizi e forniture introducendo **un periodo transitorio che prevede che l'appalto integrato sia possibile** per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza.
- È stato inoltre introdotto il seguente comma:

  Art. 59 comma 1-bis.

  Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori

CODICE APPALTI 2016

Anticipazione del 20% del prezzo

- Sarà reintrodotta l'anticipazione del 20% del prezzo a favore delle imprese.
- L'importo sarà calcolato sul valore stimato dell'appalto e dovrà essere versato in favore dell'appaltatore entro 15 giorni dall'inizio dei lavori.
- L'appaltatore dovrà fornire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

Albi per direttori lavori e collaudatori

- Viene creato presso il MIT un apposito albo nazionale cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che possono ricoprire gli incarichi di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale.
- La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo. Il MIT disciplinerà le modalità di iscrizione all'albo e di nomina.
- Sono escluse da incarichi di collaudo varie figure, tra cui coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, vigilanza e altri compiti relativi al contratto da collaudare.

CODICE APPALTI 2016

Limite del subappalto al 30% dell'importo complessivo

- L'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Incentivi per funzioni tecniche

- Il famoso incentivo del 2% dedicato ai dipendenti della pubblica amministrazione sarà destinato anche ad attività tipo:
- controllo delle procedure di gara
- attività di programmazione delle spese
- L'80% di queste somme sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori, mentre sono esclusi i dipendenti con qualifica dirigenziale. I premi non potranno superare il 50% dello stipendio annuo lordo. Il restante 20% sarà invece destinato all'acquisto di beni, strumenti tecnologici e al miglioramento delle banche dati.

CODICE APPALTI 2016

Cauzione a garanzia dell'offerta e sconti

- L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% dell'importo complessivo indicato nel bando. La stazione appaltante può ridurre la garanzia fino all'1% o aumentarla fino al 4%.
- L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori dotati di UNI CEI ISO 9000.

Non si dovrà versare la cauzione a corredo dell'offerta pari al 2% del prezzo base indicato nel bando per i seguenti servizi:

- servizi di progettazione
- redazione del Psc (Piano di sicurezza e coordinamento)
- compiti di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento

Relativamente agli appalti di lavori, servizi e forniture, sono previsti i seguenti sconti sulla cauzione da versare:

- 30% per le imprese in possesso della registrazione al Regolamento Emas (sistema comunitario di ecogestione e audit)
- 20% per le imprese dotate di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001
- 15% per le imprese che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra (UNI EN ISO 14064-1) o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto (UNI ISO/TS 14067)

In tutti gli appalti di servizi e forniture, le imprese con un buon rating di legalità (come previsto dal dlgs 231/2001) o dotate di una certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori o di una certificazione OHSAS 18001 godranno di uno sconto del 30% sulla cauzione.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

CONCORSO DI PROGETTAZIONE (artt. 99-235÷237 del Codice)

Modalità di espletamento:	BANDO DI CONCORSO
Livello di progettazione richiesto:	PRELIMINARE (salvo problemi di particolare complessità)
Premi:	premio da assegnare al vincitore e somme per i progetti meritevoli stabiliti da regolamento
Assegnazione dell'incarico:	possono essere affidati i successivi livelli di progettazione con procedura negoziata senza bando
Possibilità di più gradi di prog.:	SI

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE II

CONCORSO DI IDEE (art. 108 del Codice)

Modalità di espletamento: PUBBLICO INCANTO

Livello di progettazione richiesto: PRELIMINARE

Premi: AL PIU' MERITEVOLE UN CONGRUO COMPENSO

Assegnazione dell'incarico: possono essere assegnati i successivi livelli di progettazione con procedura negoziata senza bando, a condizione che il soggetto abbia i requisiti tecnico-professionali ed economici necessari

Possibilità di più gradi di progettazione.: SI

CODICE APPALTI 2016

- I concorsi di progettazione sono definiti dagli art. 154-155 e 156 del Codice
- Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
- Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo

CODICE DEI CONTRATTI

ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI

(art. 130 del Codice)

Viene istituito un ufficio di direzione lavori costituito da:

- DIRETTORE LAVORI
- DIRETTORI OPERATIVI
- ISPETTORE DI CANTIERE

Le ultime figure (direttori operativi e ispettore di cantiere vengono istituiti solo in caso di dimensioni, tipologie o categorie di intervento particolari)

CODICE DEI CONTRATTI

FUNZIONI DELL'UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI:

(art. 147 DPR 207/2010)

L'ufficio della direzione lavori ha il compito di :

1. Coordinare l'esecuzione di ogni singolo intervento

2. Dirigere le singole lavorazioni

3. Occuparsi del controllo tecnico-contabile dell'intervento

Il tutto chiaramente nel rispetto degli impegni contrattuali

CODICE DEI CONTRATTI

FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

(art. 148 DPR 207/2010)

Il direttore dei lavori:

1. Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto;
2. Ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
3. Ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali (L. 1086/1971 – NTC 2018);
4. Verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
5. Cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
6. Provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'art. 118.4 del Codice (subappalto e tutela del lavoro)

CODICE DEI CONTRATTI

FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

(art. 149 DPR 207/2010)

I direttori operativi:

1. Rispondono della loro attività unicamente al direttore dei lavori
2. Collaborano con i direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali
3. Verificano che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
4. Programmano e coordinano le attività dell'ispettore dei lavori;
5. Curano l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato informando il direttore in caso di difformità;

CODICE DEI CONTRATTI

FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

I direttori operativi:

6. Assistono il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
7. Individuano ed analizzano le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori
8. Assistono i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
9. Esaminano e approvano il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
10. Controllano, quando svolgono anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere;
11. Collaborano alla tenuta dei libri contabili;
12. Possono avere la direzione di lavorazioni specialistiche.

CODICE DEI CONTRATTI

FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

(art. 150 DPR 207/2010)

Gli ispettori di cantiere:

1. Collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, in conformità alle prescrizioni del CSA;
2. Sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento dei lavori (un ispettore per ogni turno lavorativo);
3. Verificano i documenti di accompagnamento dei materiali
4. Verificano, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo;
5. Controllano l'attività dei subappaltatori;
6. Controllano la regolare esecuzione dei lavori;
7. Assistono alle prove di laboratorio, ai collaudi ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
8. Predispongono gli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore;
9. Assistenza al Coordinatore per la fase di esecuzione.

CODICE DEI CONTRATTI

ORDINI DI SERVIZIO

(art. 152 DPR 207/2010)

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore.

CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 153÷155 DPR 207/2010)

Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

CODICE DEI CONTRATTI

ESECUZIONE DEI LAVORI

La fase vera e propria di esecuzione dei lavori può essere interessata dai seguenti avvenimenti:

1. Sospensione e ripresa dei lavori (art. 158÷160 DPR 207/2010);
2. Variazioni ed addizioni al progetto approvato (art. 161 DPR 207/2010);
3. Diminuzione dei lavori (art. 162 DPR 207/2010);
4. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto (art. 163 DPR 207/2010);
5. Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore (art. 164 DPR 207/2010);
6. Sinistri alle persone e danni alle proprietà (art. 165 DPR 207/2010);
7. Danni cagionati da forza maggiore (art. 166 DPR 207/2010);

CODICE DEI CONTRATTI

SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITA'

La pratica contabile nella condotta di opere pubbliche, il cui scopo è ovviamente quello di documentare con precisione ogni singola voce di spesa, affinché non venga arrecato danno alle amministrazioni o all'erario, si basa su tutta una serie di documenti e registri contabili:

1. Il giornale dei lavori;
2. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
3. Le liste settimanali;
4. Il registro di contabilità;
5. Il sommario del registro di contabilità;
6. Gli stati d'avanzamento dei lavori;
7. I certificati per il pagamento delle rate di acconto;
8. Il conto finale e la relativa relazione.

CODICE DEI CONTRATTI

SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITA'

I documenti devono essere firmati da:

		DL	APP	RP
Il giornale dei lavori		●		
I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste		●	●	
Le liste settimanali			●	
Il registro di contabilità		●	●	
Il sommario del registro di contabilità		●		
Gli stati d'avanzamento dei lavori		●		
I certificati per il pag. delle rate di acconto				●
Il conto finale e la relativa relazione		●		●

CODICE APPALTI 2016

PARTE VI

ACCORDO BONARIO

(art. 205 del Codice)

Al fine di una più rapida (e meno dispendiosa) risoluzione di eventuali controversie sorte fra l'appaltatore, che iscrive riserve negli atti contabili, e la stazione appaltante, qualora l'ammontare economico di tali riserve sia compreso tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, una volta valutata l'ammissibilità delle riserve, contatta l'appaltatore e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

Le indicazioni sulle modalità di stipulazione di accordo bonario e della risoluzione delle controversie vengono ampiamente illustrate all'art. 205 commi 2-7 del Codice.

CODICE APPALTI 2016

PARTE VI

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

(art. 206 del Codice)

Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

CODICE APPALTI 2016

PARTE VI

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

(art. 206 del Codice)

Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Le indicazioni sulle modalità di stipulazione di accordo bonario e della risoluzione delle controversie vengono ampiamente illustrate all'art. 205 commi 2-7 del Codice.

Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione . La proposta del collegio non vincolale parti.

Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo sottoscritto vale come transazione.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE III

IL COLLAUDO

(artt. 120÷141 del Codice – Titolo X DPR 207/2010)

OGGETTO DEL COLLAUDO: Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

NOMINA DEL COLLAUDATORE: le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE III

CASI IN CUI E' NECESSARIO IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA:

1. Quando la Direzione Lavori è effettuata ai sensi dell'art. 130.2 b) e c) (DL esterno alle pubbliche amministrazioni);

2. In caso di opere di particolare complessità;

3. In caso di affidamento di lavori in concessione;

4. Altri casi specificamente disciplinati dal regolamento in funzione dell'affidamento della direzione lavori o della natura specifica delle opere (art. 215 D.P.R. 207/2010 – affidamento su Definitivo o su Preliminare)

CODICE DEI CONTRATTI

DOCUMENTI DA FORNIRE AL COLLAUDATORE:

(art. 217 DPR 207/2010)

a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'art. 137, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
b) Eventuali perizie di varianti e supplettive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
c) Copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamento approvati dal DL;
d) Verbale di consegna dei lavori;
e) Disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal DL;
f) Eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
g) Certificato di ultimazione lavori;
h) Originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal Regolamento;
i) Verbali di prove sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
j) Conto finale dei lavori;
k) Relazione del DL relativa al conto finale con allegati;

CODICE DEI CONTRATTI

DOCUMENTI DA FORNIRE AL COLLAUDATORE:

(art. 217 DPR 207/2010)

l) Relazione del RUP sul conto finale;

m) Relazioni riservate di DL e RUP su eventuali riserve non definite in corso d'opera ai sensi degli artt. 239 e 240 del Codice (accordo bonario);

n) Certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'art. 3.1.l;

o) Certificati di cui all'art. 79.17 limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.

E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere a RUP e DL altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

In caso di collaudo in corso d'opera il RUP trasmette sollecitamente all'organo di collaudo i documenti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, integrandola successivamente con gli altri atti.

CODICE DEI CONTRATTI

VERBALE E RELAZIONE DI VISITA

(art. 223 DPR 207/2010)

VERBALE DI VISITA: della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente indicazioni sulla località, titolo del lavoro, importo del progetto, etc…

Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto.

RELAZIONE DI VISITA: L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE III

VERBALE E RELAZIONE DI VISITA

POSSONO PRESENTARSI LE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione (discip. dall'art. 226 DPR 207/2010);
- Difetti e mancanze nell'esecuzione (discip. dall'art. 227 DPR 207/2010);
- Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato (discip. dall'art. 228 DPR 207/2010);

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE III

RELAZIONE DI VISITA: (art. 225 DPR 207/2010) A seguito di tali considerazioni l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.

In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

CODICE DEI CONTRATTI

PARTE III

Art. 141 del Codice: Il collaudo finale deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità dell'opera (in tal caso il termine è posticipato ad un anno).

Ultimate le succitate operazioni seguono:

- CERTIFICATO DI COLLAUDO: redatto secondo le modalità previste dal regolamento, assume carattere definitivo dopo due anni dall'emissione. Per importi inferiori a 500.000 € è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione.
- VERBALI DI ACCERTAMENTO AI FINI DELLA PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA (eventuale)

Possono poi presentarsi i seguenti casi contemplati dal Regolamento:

- OBBLIGHI PER DETERMINATI RISULTATI
- LAVORI NON COLLAUDABILI
- ULTERIORI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ULTIMI AGGIORNAMENTI AL CODICE DEI CONTRATTI

LEGGE 114/2014 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»:

- Apporta modifiche agli art. 92 e 93 del Codice, relativi alla ripartizione delle risorse finanziarie all'interno dell'amministrazione;
- Sopprime l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, le cui funzioni sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
- Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10% dell'importo base sono trasmesse, con il progetto esecutivo, all'ANAC entro 30 gg dall'approvazione per la valutazione di competenza (soglia comunitaria – art. 28 del Codice: valori aggiornati annualmente, ora 134.000€ o 207.000€ per appalti di forniture e servizi, 5.186.000€ per appalti di lavori)

ULTIMI AGGIORNAMENTI AL CODICE DEI CONTRATTI

LEGGE 161/2014 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2013-bis»

Apporta modifiche volte ad allineare la normativa in campo di lavori pubblici alle disposizioni europee, in particolare:

- Integra alcuni aspetti relativi alla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 90 del Codice;
- Ammette l'avvalimento di più imprese ausiliarie (art. 49 comma 6 del Codice).

ULTIMI AGGIORNAMENTI AL CODICE DEI CONTRATTI

LEGGE 164/2014 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» («Sblocca Italia»):

L'art. 34 della Legge apporta modifiche in termini di semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, argomento prima non espressamente considerato dal Codice ed ora contemplato anche come causa di possibile Variante in corso d'opera.

Contemporaneamente, tali modifiche ricadono anche sul Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006.

CODICE DEI CONTRATTI

DISPOSIZIONI ABROGATE (art. 256):

- L. 2248/1865 allegato F in parte (Legge fondamentale OOPP);
- L. 584/1977
- L. 1/1978 in parte (Accelerazione delle procedure per le OOPP);
- D.Lgs. 358/92 (Attuazione direttiva 88/295/CEE…appalti di forniture)
- L. 11/02/1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici, “Legge Merloni”)
- L. 02/06/1995 n. 216 (“Merloni bis”)
- L. 18/11/1998 n. 415 (“Merloni ter”)
- D.P.R. 21/12/1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)

DPR 207/2010

DISPOSIZIONI ABROGATE (art. 358):

- D.P.R. 21/12/1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)
- D.P.R. 34/2000 (relativo a qualificazione dei soggetti esecutori di OOPP)
- D.P.R. 384/2001 (semplificazione procedimenti per spese in economia)
- D.P.R. 101/2002 (approvvigionamento di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche)
- L. 2248/1865 allegato F in parte
- D.P.C.M. 117/1999 (parametri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
- D.M. LLPP 145/2000 in parte (nuovo capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici)
- D.M. infrastrutture e trasporti del 27/05/2005
- D.P.C.M. del 18/11/2005

GRAZIE PER L’ATTENZIONE